



IC TE2 'Savini-San Giuseppe-San Giorgio'
C. F. 92039240673- C.M. TEIC833006
P.zza Aldo Moro, 45 - 64100 TERAMO -Tel. e fax 0861/244208
e-mail: teic833006@istruzione.it - PEC teic833006@pec.istruzione.it
www.icsavinisangiuseppesangiorgio.gov.it

I.C.-TERAMO 2 "SAVINI-S.GIUSEPPE-S.GIORGIO"
Prot. 0012164 del 27/11/2024
VII-3 (Uscita)

A tutte/i le/gli insegnanti a Tempo Determinato
All'Albo on line Al Sito Web – Carte della Scuola
Al Registro Elettronico con validità per tutto l'anno scolastico

OGGETTO: Presentazione richiesta ferie personale docente a tempo determinato/chiarimenti normativi/esplicito invito del DS alla fruizione nei periodi indicati

Si ricorda che il personale docente a tempo determinato deve usufruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Per tutti i docenti a t.d. è possibile quindi fruire delle ferie maturate:

- dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l'inizio delle lezioni esclusi i giorni destinati alle attività funzionali all'insegnamento sulla base del piano delle attività deliberato;
- durante le vacanze natalizie e pasquali;
- in tutti i giorni di sospensione delle attività didattiche deliberati dal Consiglio di Istituto;
- dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giugno esclusi i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all'insegnamento sulla base del piano delle attività deliberato;
- dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto annuale (31/8) o per chi è assunto a tempo indeterminato.

● I docenti interessati sono pertanto invitati a produrre domanda di ferie attraverso il RE con espresso avviso che, in mancanza, perderà il diritto al loro godimento e alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse.

A titolo di informazione, si precisa che l'attuale normativa sancisce la obbligatoria fruizione delle ferie da parte dei dipendenti pubblici e vieta ogni forma di corrispondenza di trattamenti economici sostitutivi per il caso di mancato godimento delle stesse.

Premessa

Le ferie rappresentano un diritto fondamentale dei lavoratori, garantito dall'articolo 36 della Costituzione Italiana. Esse hanno lo scopo primario di consentire il recupero delle energie psicofisiche e, per questo motivo, sono considerate irrinunciabili e non monetizzabili, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato ha subito significative modifiche negli ultimi anni.

Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto scuola, del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13.

Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10.

In linea generale, le ferie devono essere fruito dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi (art. 13, comma 9).

Il comma 10 stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruito nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, **pone alcune precisazioni relative al personale docente con contratto a termine.**

In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo

determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, **le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico** (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).

La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che "*La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruito delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto*".

La Corte di cassazione con Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024, ha chiarito che **“il personale docente a termine non è obbligato a fruito delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola** - come rissati dal calendario regionale - do-

vendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine **non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio** durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. **Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine**".

Ha altresì precisato che "la previsione **non** riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto)".

Nella pronuncia predetta il giudice di legittimità ha coniato il seguente principio di diritto: "*Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno.*"

Pertanto, **il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie** per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, **se non dopo essere stato invitato dal Dirigente scolastico a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.**

Deve perciò escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.

Ne discende che, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.

Alla luce del quadro normativo sopra delineato,

si forniscono le seguenti indicazioni operative:

- 1. Periodi di fruizione: a. I docenti supplenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali: i. vacanze natalizie;**

- ii. vacanze pasquali; iii. ponti e festività; iv. periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate).
2. **Ferie durante l'attività didattica: a. è possibile fruire di un massimo di 6 giornate** di ferie durante il periodo di attività didattica, alle seguenti condizioni: i. le ferie devono essere state maturate ii. la fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.
 3. **Docenti con contratto fino al 30 giugno: a. devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni; b. In assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.**
 4. **Docenti con contratto fino al 31 agosto: a. non si procederà all'erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.**
 5. **Supplenti brevi e saltuari: a. le disposizioni sopra indicate non si applicano al personale supplente breve e saltuario, per il quale rimangono in vigore le precedenti normative.**

Comunicazione importante:

sentenza della Cassazione e implicazioni per i docenti a Tempo Determinato con contratto fino al 30 giugno.

Si richiama ancora l'attenzione di tutto il personale docente supplente a Tempo Determinato sulla recente sentenza della Corte di cassazione (Ordinanza 17/06/2024, n. 16715) e sulle sue rilevanti implicazioni per la gestione delle ferie:

1. si sottolinea l'importanza di richiedere esplicitamente le ferie. l'istituto non può assegnarle automaticamente;
2. come detto sopra si precisa che la mancata richiesta di fruizione delle ferie a fronte dell'informazione adeguata della scuola - durante i periodi di sospensione delle lezioni fa perdere il diritto all'indennità sostitutiva. L'istituto non è tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una formale richiesta di fruizione.

Si invita – alla luce di tutto questo - il personale docente supplente a tempo determinato a pianificare attentamente la fruizione delle proprie ferie, in conformità con le disposizioni sopra indicate.

Si ricorda che la corretta gestione delle ferie è fondamentale non solo per il benessere del personale, ma anche per garantire l'efficienza e la continuità del servizio scolastico.

La presente pubblicata sul sito, su albo pretorio, inviata a tutti i docenti tramite RE si intende correttamente notificata.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Adriana Sigismondi
Firma digitale